

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° 22 / 118 05/03/2012

SETTORE AMBIENTE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

ISTRUTTORE: BELLINI SANDRO

OGGETTO:

MODIFICA DELLE "MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE ED IN FALDA" (PROVVEDIMENTO 22/787/11, MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO 22/39/12).

**Il Dirigente del Settore Ambiente
Dottoressa Maria Cristina Longhi**

Decisione

Il documento “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”, approvate con provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente, così come modificato dal provvedimento n. 22/39 del 23/01/12, è **stato modificato**;

Motivazione

La disamina della normativa e l'analisi effettuata in sede di conferenza hanno evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per la modifica in oggetto;

Contesto di riferimento

Con il provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente, così come modificato dal provvedimento n. 22/39 del 23/01/12, avente ad oggetto: “Predisposizione nuovo atto di indirizzo «Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda»”, è stato approvato l'atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda a norma del D.Lgs 152/2006, della L. n. 61/94 e della legge regionale n. 26/03;

Si è rilevata la necessità di:

- eliminare il penultimo capoverso dell'art. 21 delle “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”, approvate con provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente e s.m.i.:

“Qualora siano presenti scarichi di acque reflue industriali contenenti inquinanti non controllabili dal processo depurativo dell'impianto al servizio della pubblica fognatura, la Provincia comunicherà al soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura la necessità di imporre allo scarico il rispetto dei valori limite d'emissione di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152/06 relativi allo scarico in corso d'acqua superficiale per i parametri non controllabili dal processo depurativo.”;

- modificare l'art. 8 delle “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”;
- modificare la prescrizione b) del Prospetto IV delle “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda”:

“b) per la verifica dei valori limite di emissione delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 del D.lgs. 152/06 e allegato B del RR 3/06, in sostituzione dei campionamenti effettuati dall'autorità competente, il gestore è tenuto ad eseguire sull'effluente dell'impianto, ad intervalli regolari, il numero minimo annuo di campioni di controllo indicato dalla Tabella A della Direttiva allegata alla D.G.R. n. 1393/11 e i relativi accertamenti analitici;”

alla luce:

- delle osservazioni emerse nel corso dell'incontro con i gestori del s.i.i. il 08 febbraio u.s.,
- di quanto riportato al c.1 dell'art. 107 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152/06:

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che

recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2."

- della nota 2 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152/06:

"2] Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3."

- del comma 5 dell'art. 9 del R.R. n. 3/06:

"5. Nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento a.e. sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999 di seguito indicate:

- a) se le reti recapitano in acque superficiali, tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;*
- b) se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, tabella 4."*

- dell'approvazione del "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese" (DPR n. 227 del 19/10/11)", che per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle "imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005" vale quanto indicato all'art. 3 del citato DPR;

- della constatazione che per impianti con potenzialità < 2.000 A.E. ma appartenenti ad agglomerati ≥ 2.000 A.E. , la prescrizione b) del Prospetto IV così come formulata può risultare ambigua.

Istruttoria

Al fine di:

- eliminare il penultimo capoverso dell'art. 21
- modificare l'art. 8
- modificare la prescrizione b) del Prospetto IV

delle "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale e in falda" è stata indetta in data 28/02/12 una conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/90, e successive mod. ed integr., con A.R.P.A. e l'Ufficio d'Ambito di Mantova;

La Conferenza ha stabilito di accogliere le ipotesi di modifica su riportate;

Il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo nella materia di cui si tratta e modifica il documento approvato con il provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente, così come modificato dal provvedimento n. 22/39 del 23/01/12, e per la natura delle modifiche da apportare, il provvedimento di cui si tratta si configura quale atto di organizzazione, definendo indirizzi operativi per l'esercizio della funzione;

Riferimento normativo e atti di organizzazione interna

Richiamati:

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";
- la L.R. n. 26/03 recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente prot. n. 70327 del 23/12/2010, di

attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque, Suolo e Protezione Civile";

- acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l'assunzione del presente atto;

DISPONE

1) di approvare l'eliminazione del penultimo capoverso dell'art. 21 delle "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda", approvate con il provvedimento n. 22/787 del 28/12/11 del Dirigente del Settore Ambiente, così come modificato dal provvedimento n. 22/39 del 23/01/12 del Dirigente del Settore Ambiente;

2) di dare atto che, in seguito alla modifica di cui al precedente punto1, il testo dell'art. 21 delle "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda", risulta il seguente:

"ART. 21) ACQUE REFLUE URBANE COSTITUITE ANCHE DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Salvo diverse ulteriori indicazioni da parte della Regione, nell'atto autorizzativo sarà inserito il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152, se dalla documentazione agli atti risultino presenti scarichi di acque reflue industriali in fognatura, e:

- il richiedente non invii copia dei decreti autorizzativi allo scarico in fognatura e di quanto indicato alla lett. a c. 3 dell'art. 10 del R.R. 3/06: relazione che riporti il COD (mg/l) e il volume (mc/ giorno lavorativo tipo) delle acque reflue industriali inviate in fognatura e acque reflue urbane in ingresso all'impianto stesso

oppure

- i valori medi di COD e BOD₅ in ingresso al depuratore superino i valori limite di 500 mg/l per COD e 250 mg/l BOD₅. In questo caso, inoltre, si prescriverà nell'atto autorizzativo l' eventuale presentazione di uno studio i cui termini saranno concordati con la Provincia

oppure

- A.ATO/il gestore del servizio idrico integrato abbia adottato nelle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura valori limite di emissione meno restrittivi di quelli della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152/06 relativi allo scarico in fognatura per i parametri controllabili dal processo depurativo biologico.

E' fatta salva la possibilità della Provincia di richiedere il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 qualora proposto da A.R.P.A., nell'ambito dell'espressione del parere richiesto."

3) di dare atto che il testo dell'art. 8 delle "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda", sarà così modificato:

"ART. 8) RINNOVI

Fatto salvo quanto indicato nel "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese" approvato con DPR n. 227 del 19/10/11, ai sensi dell'art. 124 c. 8 del D.lgs. 152/06 l'istanza, firmata dal titolare dell'attività da cui origina lo scarico, per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con scadenza quadriennale, per essere considerata tempestivamente presentata, dovrà essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza (...).

4) di dare atto che fino all'emanazione di ulteriori disposizioni attuative del D.P.R. n. 227/11 per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali delle p.m.i. si procederà secondo le modalità vigenti;

5) di dare atto che il testo della prescrizione b) del Prospetto IV delle “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda”, sarà così modificato:

“b) ai fini dell’ottemperanza degli obiettivi di cui alla DGR 02/03/2011 n. 1393, in sostituzione dei campionamenti effettuati dall’autorità competente, il gestore è tenuto ad eseguire sull’effluente dell’impianto, ad intervalli regolari, il numero minimo annuo di campioni di controllo indicato dalla Tabella A della Direttiva allegata alla D.G.R. n. 1393/11 e i relativi accertamenti analitici;”

6) di stabilire che il documento con le modifiche di cui ai punti 2, 3 e 5 sarà inviato a tutti i Comuni della Provincia, ai gestori, agli ordini professionali ed alle associazioni di categoria e sarà messo a disposizione degli utenti sul sito internet della Provincia.

Mantova,

Il Dirigente del Settore
(Dott.ssa Maria Cristina Longhi)